



Sede legale: Via G. Cusmano, 24
90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE SANITARIA

Palermo, 17/06/2026

Alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri

Ai Distretti Sanitari e Presidi Territoriali di Assistenza

Alla UOC Medicina Legale

e p.c. Al Direttore Generale
Prof. Alberto Firenze

oggetto: disposizione applicativa art. 10 Legge Regionale n. 4/2020 "Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali" come modificata dall'art.5 della Legge Regionale n. 13/2026

In seguito all'introduzione delle modifiche e integrazioni normative all'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n.4 del 3 marzo 2020, con la Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2026 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 25 del 5-6-2026), si riporta di seguito il testo aggiornato:

"2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previa certificazione di morte e di trasporto redatto dal medico del reparto intervenuto in occasione del decesso, nelle modalità indicate dal comma 3 ed esclusi i sospetti che la morte sia dovuta a reato e costituisca pregiudizio per la salute pubblica, le salme possono essere posti, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato o l'abitazione privata del defunto. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il commiato o gli esercenti attività funerarie".

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria - le funzioni di medico necroscopo sono esercitate come segue:

- Negli ospedali aziendali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario/Direttore Medico di Presidio o da un medico da lui delegato.

In tale fattispecie il trasporto potrà avere luogo successivamente all'esecuzione dell'Elettrocardiogramma (ECG isoelettrico per 20 minuti, ai sensi dell'art.8 del DPR 10 settembre 1990, n. 285) e alla redazione del certificato necroscopico, con specifica indicazione che sono esclusi i sospetti che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto costituisca pregiudizio per la salute pubblica.

- Nell'ambito territoriale dell'ASP Palermo la funzione di medico necroscopo è svolta dai medici in servizio presso le articolazioni funzionali della UOC Medicina Legale, oppure, in mancanza di personale, dai medici in servizio presso i Distretti Sanitari/PP.TT.AA o da libero professionisti incaricati.

In tale fattispecie il trasporto può avvenire, dopo il periodo di osservazione:

- trascorse 24 ore dal decesso (art.8 del DPR 10 settembre 1990, n. 285);

- trascorse 48 ore dal decesso nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente (art.9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285);
- prima che siano trascorse 24 ore dal decesso per: decapitazione, maciullamento, ECG (isoelettrico per 20 minuti (art.8 del DPR 10 settembre 1990, n. 285), iniziata la putrefazione o morte dovuta a malattia infettiva- diffusiva (art.10 del DPR 10 settembre 1990, n. 285).

In seguito all'introduzione delle modifiche e integrazioni normative all'art. 10, comma 9, della Legge Regionale n.4 del 3 marzo 2020, con la Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2026 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 25 del 5-6-2026), si riporta di seguito il testo aggiornato:

"9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. È l'impresa funebre che, con personale appositamente formato, provvede al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, all'atto della chiusura del feretro, verifica l'identità del defunto, la regolarità del confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sul territorio nazionale e internazionale e l'apposizione di sigillo; l'addetto al trasporto funebre attesta altresì l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale".

In conclusione, si dispone che l'accertamento necroscopico venga effettuato secondo le procedure operative già in essere presso l'ASP Palermo per i decessi in ambito ospedaliero e in ambito territoriale.

Dal prossimo 21 giugno 2026, con l'entrata in vigore delle modifiche normative regionali sopra enunciate, sarà l'impresa funebre incaricata a provvedere al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro ai fini del trasporto del cadavere, redigendo apposito verbale e in osservanza alle prescrizioni del medico necroscopo.

Direttrice f.f. UOC Medicina Legale
Dott.ssa Cettina Sortino



Firmato digitalmente da:

CETTINA
SORTINO

Direttore Dipartimento Cure Primarie
Dr. Salvatore Vizzi

Direttore Dipartimento Attività Ospedaliere
Dr. Antonino Di Benedetto



Firmato digitalmente da:

ANTONINO DI BENEDETTO

Direttore Sanitario
Dott. Antonino Levita



Firmato digitalmente da:

ANTONINO
LEVITA



Firmato digitalmente da:

SALVATORE VIZZI